

We Wealth \ Articoli \ La fiscalità dei trust: alcune novità sull'imposizione diretta

Consulenza patrimoniale

Passaggio generazionale

Legal fiscal

Patrimonio

# La fiscalità dei trust: alcune novità sull'imposizione diretta

Francesco Frigieri  
3.11.2021

Tempo di lettura: 3'



*Cosa dice (e non dice) la bozza della circolare dell'Agenzia delle Entrate sulla tassazione diretta dei trust? La situazione attuale*



Dopo aver trattato nel precedente [articolo](#)) della tassazione indiretta dei trust, in questa sede ci focalizzeremo sull'imposizione diretta. La bozza della

sia per i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (enti commerciali), sia per i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (enti non commerciali), sia per i trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (enti non residenti).



Leggi anche

[Trust e obblighi di monitoraggio alla luce della bozza di circolare](#)

La bozza riprende anche la distinzione fra le due tipologie di trust:

- senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (cosiddetti trust opachi);
- con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (cosiddetti trust trasparenti)

Se il trust è opaco e dunque i beneficiari non sono individuati, i redditi sono tassati in capo al trust stesso, quale soggetto passivo Ires.

Al contrario, nel caso di trust trasparente, in cui i beneficiari sono individuati, i redditi conseguiti, indipendentemente dall'effettiva percezione, sono imputati ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costitutivo del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali (art. 73, comma 2, del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917).

In quest'ultima ipotesi, sia per i trust residenti sia per i non residenti, i redditi imputati ai beneficiari costituiscono redditi di capitale che concorrono alla formazione del reddito complessivo dei contribuenti medesimi (art. 44, comma 1, lett. g-sexies, del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917).

L'art. 13, comma 1, lett. a) e b), del Dl 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto significative novità alla disciplina sulla tassazione dei trust, modificando gli artt. 44 e 45 del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

In forza della citata novella normativa costituiscono redditi di capitale anche quelli corrisposti a residenti italiani da trust, e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust, si considerano a fiscalità privilegiata, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati.

Pertanto, qualora i trust esteri opachi siano stabiliti in Stati che applicano un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia e gli stessi corrispondano redditi a soggetti fiscalmente residenti, tali redditi devono essere considerati di capitale. In sostanza, a una pressione fiscale ridotta dei trust opachi stabiliti in Stati a regime fiscale agevolato (cosiddetti black list) corrisponde, specularmente, una tassazione ordinaria per il beneficiario residente, che può essere considerato tale in deroga a quanto stabilito dall'art. 73, comma 2, del Dpr 917/1986, ossia anche quando non sia effettivamente individuato, ma sia comunque destinatario di distribuzioni di reddito da parte dei citati trust. Queste ultime distribuzioni, conseguentemente, concorrono alla formazione della base imponibile del contribuente con applicazione delle aliquote progressive Irpef

È opportuno rammentare che, di converso, non sono soggette a tassazione in capo al beneficiario residente, le distribuzioni eseguite da trust opachi stabiliti in Stati non black list, vale a dire in cui non vi sia una tassazione privilegiata. Tali trust, infatti, sono essi stessi soggetti passivi d'imposta negli Stati in cui sono residenti, ricevendo un trattamento tributario uguale a quello dei Trust opachi residenti in Italia. Il nuovo comma 4-quater dell'art. 45 del Dpr 917/1986, prevede che se in relazione alle attribuzioni di trust esteri, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito.



Leggi anche

[Trust e sottrazione fraudolenta: prescrizione differita](#)

La bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate 11 agosto 2021 individua la ratio della norma nella finalità di assicurare l'imposizione anche nel caso in cui il beneficiario dell'attribuzione da parte di trust opachi esteri stabiliti in Stati black list non riceva dal trustee elementi utili ad individuare la parte imponibile. Conseguentemente, quando non emerge da apposita documentazione la distinzione tra patrimonio

<https://www.we-wealth.com/news/consulenza-patrimoniale/passaggio-generazionale/la-fiscalita-dei-trust-alcune-novita-sullimposizione-diretta>

L'introduzione della citata disciplina, risolve l'annosa questione concernente la possibilità di assoggettare a imposta le distribuzioni effettuate da trust opachi non residenti (stabiliti in Stati a fiscalità privilegiata) a favore di beneficiari residenti.

La bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate, tuttavia, anche per questi aspetti, **omette di affrontare alcuni temi**.

Il primo è che l'Amministrazione finanziaria non prende posizione sulla natura della norma, che potrebbe essere intesa come interpretativa ovvero innovativa. Solo in quest'ultima ipotesi, infatti, la disposizione avrebbe effetti a partire dall'entrata in vigore della disposizione (anno d'imposta 2020); qualora, invece, fosse intesa come interpretativa – soluzione che parrebbe invero più corretta – dovrebbero essere considerate imponibili le distribuzioni di reddito eseguite da trust opachi esteri (stabiliti in Stati black list) anche negli anni d'imposta precedenti all'entrata in vigore della disposizione.

Il secondo tema involge, invece, l'art. 45, comma 4-quater, del Dpr 917/1986. La circolare non individua affatto i criteri per la determinazione delle distribuzioni effettuate con beni in natura, diverse quindi da quelle in denaro.

Si attende la lettura della versione definitiva!



Francesco Frigieri

Opinione personale dell'autore

Da oltre vent'anni assiste clienti nei contenziosi per eredità e successioni, ma anche per pianificare in modo strategico gli avvicendamenti proprietari all'interno della famiglia e dell'azienda, cercando di condividere gli obiettivi di tutte le parti coinvolte. Di recente ha acquisito la certificazione di Law Business Coach e ha fondato il network [www.patrimoniatest.it](http://www.patrimoniatest.it), al fine di studiare e applicare anche forme di tutela patrimoniale innovative, con l'aiuto di esperti della finanza.

## La redazione vi consiglia altri articoli

### SU CONSULENZA PATRIMONIALE

- [Aspettative vs realtà: i clienti chiedono più servizi ai consulenti](#)
- [Le regole della fiscalità internazionale. Verso un giro di boa?](#)
- [Pmi, l'arrivo di un manager esterno fa ancora paura](#)

### SU PASSAGGIO GENERAZIONALE

- [La next generation cambierà il volto del wealth management nel prossimo decennio](#)
- [Il patto di famiglia nell'epoca di crisi da covid-19](#)
- [Criptovalute e successioni: aspetti pratici e fiscali da considerare](#)

## Cosa vorresti fare?

*Ascoltare**Leggere**Guardare**Apprendere**Cercare un  
consulente**Scoprire i  
Talents**Seguire i  
Brands**Pleasure  
Assets**Millennials*

## Abbonati al mensile

Non perderti i migliori articoli della settimana selezionati quotidianamente dalla redazione

**Abbonati**

## Iscriviti alla newsletter

Non perderti i migliori articoli della settimana selezionati quotidianamente dalla redazione

**Registrati**



© 2020 Voices of Wealth  
S.r.l.  
Via Aurelio Saffi, 34  
20134 - Milano  
P.I. 10136740965  
Cap. sociale: Euro  
41.129,00 i.v.

Homepage  
Articoli  
Video  
Podcast  
Cerca un consulente  
Scopri i Talents  
Segui i Brands

Investimenti  
Consulenza  
patrimoniale  
Filantropia  
SRI-Impact Investing  
Pleasure Assets  
Fintech  
Aziende e Protagonisti  
Secret place  
Agorà

Weekly Bell  
Chiedilo ai Talents  
We Wealth Must

WeWealth è il polo del  
Wealth Management. Sul  
sito puoi fare una  
domanda agli esperti e  
ricevere le risposte nella  
tua area riservata.

Chiedi agli esperti

Chi siamo  
Contatti  
FAQ

Cookie policy  
Informativa sul trattamento dei dati personali

Seguici:



Partner di:



